



COMUNE DI ANTILLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza S. Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030 - C.F. e P. IVA 00432870830

Telefono 0942.723031 - Fax 0942.480390 - Sito Web www.comune.antillo.me.it -

Pec: comunedi antillo@primapec.com

Mail: urbanistica.antillo@gmail.com

Codice univoco UFHESU

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N.31 DEL 19/03/2025

N. 91 DEL 19/03/2025 REG.GEN

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 24 - DPR 380/01 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNARIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTE

- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Antillo per l'anno 2024 ed il bilancio per il triennio 24/26;
- la delibera di G.M. n. 1 dell'08.01.2025 con cui sono stati approvati l'organigramma ed il funzionigramma dell'ente;
- la determina sindacale n. 4 dell'01.02.2025 con cui è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente attribuendo alla stessa le funzioni, le competenze e la responsabilità gestionale previste dall'art. 107, commi 2 e 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso:

- che l'art. 24 del DPR 380/01 (Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come modificato da ultimo con D.L. dell'11.12.2016 prevede, ai fini dell'agibilità degli immobili, che la stessa debba essere "certificata", nei casi previsti dal comma 2 del citato articolo legislativo, mediante presentazione di una "S.C.A." (Segnalazione Certificata di Agibilità);

- che la presentazione di detta Segnalazione, sempre in riferimento al citato comma 2, è prevista in un termine massimo di 15 gg. a partire dalla data di “ultimazione dei lavori di finitura” dell’intervento;
 - che la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 24;
 - che la mancata presentazione della citata “S.C.A.” (Segnalazione Certificata di Agibilità) nei termini previsti al punto precedente comporta, così come previsto al comma 3 del citato art. 24 l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 77,00 fino ad € 464,00;
 - rilevato che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire criteri di equità sostanziale, occorre fissare criteri per la quantificazione di tale sanzione amministrativa, in quanto la norma indica esclusivamente il limite minimo ed il limite massimo;
 - ritenuto opportuno, procedere a graduare la sanzione pecuniaria dovuta nei limiti del minimo (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00), in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la certificazione di agibilità, così come appresso specificato nella seguente tabella:
 - a) sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;
 - b) sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;
 - c) sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
 - d) sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
- Visto** il D.P.R. 380/01 e succ. m ed i.
- Vista** la L.R. 16/2016, che recepisce ed integra il D.P.R. 380/01;
- Visto** il T.U.E.L. di cui al D.L. 267/2000;

che per quanto sopra esposto, la sottoscritta Responsabile dell’Area Tecnica

DETERMINA

Di stabilire i seguenti criteri per la determinazione della sanzione da applicare nel caso di ritardata presentazione dell’attestazione di agibilità di cui all’art. 24 comma 3 del 380/01 nel modo seguente:

- a) sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;
- b) sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;
- c) sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
- d) sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

La sanzione amministrativa come sopra articolata, si applicherà in caso di ritardata presentazione della certificazione di agibilità a far data dall’esecutività del presente atto.

Di stabilire altresì che la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità in oggetto va intesa come “fascicolo unico” e quindi già corredato in fase di protocollo di tutta la documentazione ed elaborati citati e decritti in premessa, con la precisazione che la mancanza di uno solo dei documenti richiesti rilevata in fase di “controllo /verifica” a campione, prevista per legge, comporterà l’avvio della procedura di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 26 DPR 380/01;

2. Autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica a dare applicazione alle tariffe di seguito illustrate a completamento delle procedure connesse alle attività dei Servizi;

3. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto d'interesse concreto o potenziale;
4. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente viste le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe adottate.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. Chetti Tama'

Firmato Digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005